

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

31° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272) *Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) *SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN)	10, 11, 12
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	5, 6
FASSONE (DS-U), relatore	3, 8
GUBETTI (FI)	9, 11
MAGISTRELLI (Mar-DL-U)	4, 9
MARITATI (DS-U)	11, 12
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	4, 11
ZANCAN (Verdi-U)	3, 5, 9 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	13

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – *Norme in materia di omissione di soccorso stradale* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 1272, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 1112, sospesa nella seduta del 5 novembre scorso.

Ricordo che nella seduta del 17 settembre scorso la Commissione aveva deciso di assumere come testo base il disegno di legge n. 1272. Passiamo quindi all'esame degli articoli di tale disegno di legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

FASSONE (DS-U). Do per illustrato l'emendamento 2.1.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Vorrei suggerire al senatore Fassone di riformulare l'emendamento nel modo seguente: «*Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, al secondo periodo, dopo le parole: "In tal caso, se", inserire le altre: "emergono estremi di colpa di particolare gravità e"*». Infatti il punto in discussione è quello riguardante l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo, che in tal modo verrebbe ben specificato.

FASSONE (DS-U). La mia preoccupazione era quella di non prevedere una sanzione per il mero fatto dell'evento grave e quindi, posto che si introduce anche un requisito soggettivo, aderisco alla proposta avanzata dalla relatrice e modifico in tal senso il mio emendamento.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, sono d'accordo sul fatto che si dia questa duplice connotazione (gravità dell'evento, della conseguenza

prodotta, e gravità dell'elemento soggettivo, sia pure colposo). Il caso più frequente è quello della persona che, avendo bevuto o avendo assunto sostanze stupefacenti, investe sei-sette automobili in fila.

In tale situazione, però, riesce difficile intravedere una gravità della colpa, perché quest'ultima fa riferimento all'imprudenza, alla negligenza, più che ad un comportamento libero in causa. È solo un interrogativo che mi pongo: questa fattispecie è ricompresa nella previsione dell'emendamento?

PRESIDENTE. È un'ipotesi di colpa grave.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento così riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Procediamo con l'illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 2.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.8, rifacendomi alle considerazioni svolte nella seduta del 5 novembre scorso.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Dico subito che per quanto riguarda l'emendamento 2.2 del senatore Zancan, condivido la proposta di determinare la pena entro un minimo ed un massimo, lasciando una forbice significativa a disposizione dell'organo giudicante. Esprimo dunque parere favorevole, a condizione però che sia riformulato sostituendo le parole «sei mesi» con le altre: «tre mesi» e le parole «ad un anno» con le altre: «a due anni».

ZANCAN (*Verdi-U*). Accolgo tale suggerimento. Mi interessava soprattutto che non si prevedesse un minimo edittale di quindici giorni, ma un minimo più alto, tale da accorciare il *gap* fra pena minima e pena massima.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Inoltre, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.8 del senatore Zancan, che al settimo capoverso propone di ridurre la pena da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni di reclusione.

Voglio sottolineare che gli emendamenti 2.2 (così come riformulato in base al mio suggerimento) e 2.8, presentati dal senatore Zancan, ci consentiranno di risolvere opportunamente il problema della ridefinizione

delle previsioni di pena edittale relative ai reati contemplati rispettivamente dai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del codice della strada.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Illustrando gli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.9 mi rivolgo ai colleghi che valutano il disegno di legge con sfumature diverse. Credo che le sanzioni previste a carico di chi omette di soccorrere la vittime di un incidente dallo stesso procurato, o per grave imprudenza o per violazione del codice della strada, debbano essere più incisive, salvo la verosimile ipotesi introdotta nel dibattito e sulla quale concordo, in base alla quale a volte i danni alle persone vengono procurati in incidenti causati da persone incensurate, che fuggono per paura dell'accaduto e che successivamente, a mente fredda, si autodenunciano. Tuttavia, qualora non vi sia l'autodenuncia, il fatto di lasciare una persona ferita sulla strada, non perché è capitato qualcosa non imputabile direttamente a chi guidava, ma per una grave imprudenza o per una violazione del codice della strada, non può essere considerata un'ipotesi che viene assorbita dai danni arrecati alla vittima. Troppe volte, anche in altre occasioni di confronto, è stato riproposto l'argomento secondo il quale un'ipotesi è già ricompresa in un altro reato, mentre alcune fattispecie come l'omissione di soccorso, in particolari condizioni, devono essere sanzionate in modo molto severo al di là degli altri eventuali reati che vengano commessi dall'investitore. L'abbandono delle persone investite è troppo diffuso, sta diventando fatto di cronaca quotidiana, un elemento di costume e il segno di un mutamento antropologico che la società dovrebbe riuscire a contenere; perciò non possiamo più trattarlo alla stregua di un elemento comportamentale non gravissimo e comunque così poco diffuso che non valga la pena di esercitare sull'argomento la nostra attività di legislatori.

Quindi, la mia proposta, ed in tal senso sono orientati gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.9, è che laddove ci siano violazioni del codice della strada e gravi imprudenze da parte di chi ha procurato l'incidente, il mancato soccorso configuri un reato grave, perché comunque chi guida è nella condizione di comprendere perfettamente, sulla base della dinamica dell'incidente, l'entità dei danni arrecati alle persone e dunque l'allontanamento aggiunge un comportamento che non può essere ricompreso negli altri reati. Per questo motivo ritengo opportuno prevedere un'aggravante per tale fattispecie, salvo il caso in cui la persona si autodenunci in un lasso di tempo molto breve.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Centaro ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.6 ed ha ritirato l'emendamento 3.1.

ZANCAN (*Verdi-U*). Condivido la preoccupazione relativa al ripetersi di casi di mancata solidarietà sulle strade. A me è successo di rimanere bloccato sull'autostrada Torino-Savona per un guasto alla ventola dell'auto e di essere stato soccorso soltanto intorno alle sei del mattino. Eravamo io ed un amico e forse non apparivamo gradevoli ai soccorritori, ma certamente in quel caso ho riscontrato una scarsa attenzione a ciò che

accade sulla strada. Al di là dell'esempio, l'omissione di soccorso è una gravissima violazione di quei doveri di solidarietà che ci sono imposti addirittura da principi costituzionali.

Ciò premesso, mi domando se sia giusto costruire un'aggravante rispetto alla causa dell'incidente del tutto separata, in verità, dalla gravità dell'omissione di soccorso. È chiaro che l'omissione di soccorso è macroscopica in relazione ad una persona che appare svenuta sul sedime stradale, mentre può essere meno visibile riguardo ad un'altra che si massaggia un ginocchio ma che magari, dieci secondi dopo che l'automobilista non si è fermato, si accascia al suolo. Sono perplesso sulla costruzione di una circostanza aggravante del reato collegata al comportamento causativo dell'incidente. A mio avviso, si tratta di due aspetti separati e non cumulabili.

Sarei favorevole, piuttosto, alla previsione di un'aggravante collegata alla condotta omissiva e alle conseguenze dell'omissione medesima. Si tratterebbe, chiaramente, di una responsabilità oggettiva, ma nulla vieta di prevedere che, partendo da un comportamento volontario (l'omissione), il reato sia aggravato dalla conseguenza del comportamento medesimo, sia pure non voluta dalla persona, la quale non sa se, a seguito della sua condotta omissiva, si determineranno solo lesioni oppure la morte del soggetto coinvolto nell'incidente.

È vero che se l'incidente è attribuibile a grave imprudenza o a violazione delle regole sulla circolazione stradale è più probabile che si ometta il soccorso, ma non è detto. Si tratta di comportamenti che, a mio avviso, stanno su piani diversi, senza un nesso causale che li colleghi: di qui la mia perplessità. Chiederei pertanto ulteriori lumi al proponente degli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Il senatore Dalla Chiesa ha illustrato ampiamente le ragioni per cui prevede una diversità di trattamento rispetto ad una diversità di condotta sul piano oggettivo.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). La *ratio* è la stessa. Magari potrei raccogliere – e prego la relatrice di farsene eventualmente carico – l'invito del senatore Zancan a commisurare l'aggravante all'entità del danno. Il collegamento, tuttavia, è riconducibile al fatto che la guida irresponsabile che viene tenuta nelle città o fuori di esse va colpita nel momento in cui genera danni alle persone.

Non so se avete visto le statistiche. Gli incidenti mortali che riguardano, ad esempio, la provincia di Milano per il 40 per cento avvengono nei centri abitati. È il tipo di guida adottato che mette a repentaglio la vita di altre persone. Se a ciò si aggiunge l'omissione di soccorso, credo che l'aggravante trovi una sua ragion d'essere proprio nel fatto che si è ingenerata una modalità di guida irresponsabile.

A tale proposito, vorrei segnalare il mutamento giurisprudenziale recentemente prodottosi presso il tribunale di Milano. Il procuratore capo di Milano ha sostenuto che il guidare in modo pericoloso metta in conto il

fatto che qualcuno possa essere ucciso e che quindi, in tal caso, non di omicidio colposo si tratti, bensì di omicidio doloso (dolo eventuale). Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso in una sua recente sentenza. Ebbene, se stiamo andando verso la trasposizione di questa fattispecie da omicidio colposo a omicidio doloso, in presenza di una determinata condotta, non capisco perché l'omissione di soccorso non possa essere aggravata qualora si riscontri l'esistenza della condotta medesima.

In altri emendamenti da me presentati viene prevista la sospensione della patente di guida. Si tratta di gradazioni della sanzione, che si ispirano comunque alla stessa considerazione di ordine generale.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, devo dire onestamente che in un primo momento non mi ero reso ben conto del significato di questi emendamenti. L'intervento del senatore Dalla Chiesa mi ha fatto capire che la problematica è importante e delicata, e tuttavia alcune obiezioni bisogna farle.

Vorrei riprendere, se l'ho ben compresa, l'osservazione del collega Zancan. Qui noi stiamo parlando del reato colposo e del danno causato, che obbediscono a tutta una serie di regole non omogenee rispetto al comportamento di omissione e che semmai devono trovare il loro punto di riferimento nel comportamento produttivo del danno, come è nella logica del reato colposo.

Diverso è il discorso, di cui capisco l'importanza dal punto di vista criminologico, del dolo eventuale. Il senatore Dalla Chiesa sostiene che oggi sia possibile configurare una nuova tipologia di reato colposo, vale a dire una colpa grave cui si somma il cinismo, la particolare caratura criminale di chi non presta il soccorso neppure nel caso in cui ha provocato l'incidente. Infatti, una cosa è non fermarsi non avendo provocato l'incidente venendo meno gli obblighi di solidarietà, un'altra cosa non fermarsi pur avendo provocato l'incidente e una cosa ancora diversa è non fermarsi anche se l'incidente è stato provocato da un comportamento di guida particolarmente grave. Tale valutazione del senatore Dalla Chiesa è giusta, ma la tecnica sanzionatoria attraverso cui si vuole realizzare tale previsione non è condivisibile, perché già nella previsione di lesioni colpose o di omicidio colposo, che obbediscono alla regola fondamentale di valutare il comportamento sotto l'aspetto della maggiore o minore colpa, può essere prevista una colpa particolarmente grave in relazione alla quale viene stabilita una sanzione adeguata.

Quindi, per questa prima parte del comportamento l'obiezione avanzata dal senatore Zancan è insuperabile: la particolare criminalità del comportamento di chi produce l'incidente trova già la sua sanzione, a prescindere da come è formulato l'emendamento, perché la previsione della violazione delle regole sulla circolazione stradale non ha una connotazione significativa, mentre l'espressione «grave imprudenza» inquadra precisamente un comportamento. L'atteggiamento di chi non si occupa nemmeno dell'incidente grave che ha provocato può essere un'aggravante autonomamente prevista, ma non deve avere alcun riferimento con la tipologia della

gravità del danno procurato alla vittima, perché altrimenti sarebbe colpito due volte lo stesso comportamento. Pertanto, l'attenzione deve essere posta non sulla gravità della colpa, quanto sull'atteggiamento di chi, pur essendo l'autore del danno, non presta soccorso. Il riferimento alla grave imprudenza e alla violazione delle regole della circolazione stradale non è di per sé significativo dal punto di vista criminologico per configurare un'altra ipotesi di aggravante, perché altrimenti si potrebbero duplicare o triplicare le sanzioni ogni volta che lo stesso comportamento venga inquadrato sotto aspetti diversi. O guardiamo alla tipologia del pirata della strada e allora prevediamo un'aggravante per il mancato soccorso; oppure si prevede un'aggravante per il fatto di aver provocato il danno, ma allora va individuato un comportamento più significativo rispetto alla grave imprudenza o alla violazione delle regole del codice della strada, perché è questo l'elemento essenziale della colpa: senza tali caratteristiche il reato colposo non sarebbe tale e non possono essere riportate come ipotesi aggravanti del reato l'omissione di soccorso. Addirittura, secondo una corretta interpretazione, la pena prevista per il reato colposo potrebbe essere assorbita nell'aggravante prevista per l'omissione di soccorso.

FASSONE (*DS-U*). Credo che dobbiamo tenere distinti gli obiettivi socio-politici o pedagogici dalla tecnica legislativa usata per raggiungerli, perché alcune volte la tecnica si ritorce contro l'obiettivo. Ci sono due distinti valori che la disciplina che stiamo approntando vuole tutelare: l'incolumità degli utenti della strada e la solidarietà nei confronti delle vittime degli incidenti, dovere che incombe anche su chi non è colpevole dell'incidente. Per il colpevole occorre evitare che uno stesso atteggiamento o uno stesso elemento venga conteggiato due volte: la colpa grave può e deve essere valutata esclusivamente nel reato di lesioni e di omicidio colposo ed è incongruo considerare come aggravante di un fatto la colpa relativa ad un altro fatto, esterno allo stesso.

Condivido l'obiettivo dell'emendamento ma non lo strumento proposto, poiché il principio di legalità correttamente inteso dalla giurisprudenza e dalla dottrina implica non soltanto che ciascuno debba essere punito per una condotta prevista come reato, ma che debba essere punito solo una volta in relazione a quella specifica condotta. Pertanto, non possiamo trasferire un atteggiamento psicologico tipico del reato di lesioni e di omicidio nel reato di omissione di soccorso: l'intento pedagogico che il senatore Dalla Chiesa vuole raggiungere e che io condivido si esprime nell'intensificazione della gamma di sanzioni previste per il reato di omissione di soccorso, che con il provvedimento vengono sensibilmente aggravate, posto che oggi non vi è un minimo edittale, mentre gli emendamenti della relatrice prevedono un minimo edittale piuttosto elevato e un'ampiezza di discrezionalità ancora più elevata, perché si profila una forte sanzione da tre mesi a due anni di reclusione.

Aggiungo ancora, sul piano banalmente tecnico ma non estraneo all'obiettivo che il collega Dalla Chiesa si propone, che, ove configurassimo questa situazione come circostanza aggravante, il suo destino processuale

normale sarebbe quello di una compensazione con circostanze generiche o di danno risarcito, che finirebbero per vanificarla. Quindi, anche sotto questo profilo è utile aumentare la sanzione per l'omissione di soccorso, piuttosto che costruirla come elemento accessorio di un altro reato.

GUBETTI (*FI*). Le domande che volevo porre hanno avuto un'ampia e chiarissima risposta dal senatore Fassone.

Mi rimane tuttavia ancora un dubbio, sempre per venire incontro allo spirito – che condivido – delle proposte del senatore Dalla Chiesa, e cioè se sia possibile comunque pensare come aggravante al fatto semplice del sapere di essere colpevoli dell'incidente.

ZANCAN (*Verdi-U*). In effetti, noi interveniamo soltanto sul primo comma dell'articolo 593 del codice penale, mentre rimane intatto il terzo comma, che recita: «Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata». Siamo d'accordo che il fatto è diverso, perché qui vogliamo sanzionare la colpa di chi ha commesso l'incidente, ma mi pare che manchi il nesso causale.

Allora, per recepire la problematica che il senatore Dalla Chiesa ha giustamente sottoposto alla nostra attenzione, credo che si possa accogliere l'emendamento 2.5, mentre rimango contrario all'emendamento 2.4.

Nell'emendamento 2.5 si aggrava la sanzione per l'omissione di soccorso se l'incidente è causato da «violazione dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale». A mio parere è opportuno sostituire questa formulazione con l'altra: «violazione dei comportamenti indicati dal codice della strada». La pena, quindi, sarebbe aumentata non in conseguenza della colpa, più o meno grave, di chi ha causato l'incidente, ma in modo oggettivo: se c'è una violazione delle norme del codice della strada e contemporaneamente c'è un'omissione di soccorso, la pena (analogamente a quanto è previsto dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro) è aumentata.

Siccome – convengo con il senatore Dalla Chiesa – il fenomeno è diffusissimo, prevediamo questo aggravamento della pena, che mi sembra legittimo, ortodosso e, ripeto, molto simile a quanto stabilito in materia di incidenti sul lavoro. Sono quindi favorevole all'emendamento 2.5, purché modificato in tal senso. Se si investe un pedone che attraversa sulle strisce e si omette di soccorrerlo è più grave, ma questo a prescindere dalla gravità del comportamento omissivo.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, suggerisco una riformulazione dell'emendamento 2.6, nel senso di sostituire l'ultimo periodo del capoverso 6 di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: «Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 282-*bis*, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del

codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».

In tal modo si manterrebbe l'impianto generale della norma e soprattutto resterebbe il riferimento all'articolo 280 del codice di procedura penale (relativo alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari) e all'articolo 381 (arresto facoltativo in flagranza di reato); si procederebbe, in questo caso, all'applicazione di misura cautelare diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari. Secondo la vecchia formulazione, poi superata dalle norme relative alla competenza penale del giudice di pace, la possibilità di arresto era già prevista dall'articolo 289 del codice della strada. Con la modifica da me indicata, gli articoli in questione potrebbero essere nuovamente applicati.

Infine, signor Presidente, intendo presentare un ulteriore emendamento, con il quale si riconosca al conducente che si è dato alla fuga la possibilità di ravvedersi entro le ventiquattro ore successive e di presentarsi agli organi di polizia giudiziaria. Il testo dell'emendamento 2.100 è il seguente: «*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 6"*».

PRESIDENTE. Il codice della strada già prevede che non venga applicata la misura dell'arresto nel caso in cui il conducente si fermi, presti assistenza a colui che ha subito il danno e si metta immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Le finalità dell'emendamento aggiuntivo proposto dalla relatrice sono di dare un'interpretazione compiuta al termine «immediatamente» che la giurisprudenza non interpreta con riferimento all'immediatezza e di rendere possibile il ripensamento nei casi in cui l'omissione di soccorso e l'allontanamento siano dovuti non ad una condotta premeditata, quanto ad uno stravolgimento psicologico della persona, per consentire l'approccio della stessa all'autorità e le conseguenze che ne derivano, il risarcimento del danno e quant'altro.

BOBBIO Luigi (AN). Capisco e in parte condivido la finalità che la relatrice intende perseguire con l'emendamento 2.100. Tuttavia, vorrei far rilevare che si prevede una sorta di «collaborazione», in quanto si vuole incentivare chi ha lasciato la vittima dell'incidente senza assistenza (e anche senza quei riferimenti che consentono l'accertamento delle responsabilità) a mettersi a disposizione dell'autorità giudiziaria sia sotto il profilo civile che penale. Non si tratterebbe di un ravvedimento nel senso tecnico del termine, ma si configurerebbe un istituto processuale piuttosto che sostanziale, un istituto che porterebbe il soggetto a collaborare per consentire alla vittima di ottenere il ristoro di quanto sofferto e all'autorità penale di affermare una responsabilità.

Personalmente non condivido neppure la giurisprudenza citata dal Presidente, perché dobbiamo sempre mantenere un aggancio con il fatto

costituente reato e l'unico aggancio possibile in questo caso è rappresentato dall'immediatezza, cioè l'effettiva prossimità temporale con il fatto, perché l'antitesi all'omissione di soccorso sta nel prestare il soccorso. La norma si applica ad una persona che ha ommesso di prestare soccorso, che non è tornata immediatamente indietro superato il primo istante di smarrimento (questo sì è ammissibile) e si è allontanata definitivamente dal luogo dell'incidente; per cui la disposizione quantomeno andrebbe configurata in modo più appropriata dal punto di vista tecnico.

MARITATI (*DS-U*). Gli effetti della norma sono limitate all'arresto, non ricomprendono l'illiceità del comportamento.

BOBBIO Luigi (*AN*). L'arresto non sarebbe neanche possibile.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché dovrebbe essere arrestato se è pronto a collaborare?

ZANCAN (*Verdi-U*). Credo che si possano studiare delle forme per incentivare questi comportamenti successivi. Tuttavia non è possibile giustificare la gravità del reato di omissione di soccorso: il ripensamento può determinare esclusivamente il beneficio della conservazione della libertà personale, ma non ritengo sia possibile considerarlo come una attenuazione della gravità del fatto. Sono comunque favorevole all'esclusione dell'arresto per chi si presenta e ad assicurargli anche una limitazione della pena.

GUBETTI (*FI*). Dovrebbe esserci comunque una diversità di trattamento tra chi si allontana, ma si ravvede entro le ventiquattro ore (il termine di 48 ore mi sembra eccessivo) e chi non si ravvede e viene catturato successivamente.

PRESIDENTE. A tal fine il senatore Zancan proponeva che il ravvedimento avesse effetto non solo sul piano processuale ma anche su quello sostanziale attraverso una attenuazione della pena.

GUBETTI (*FI*). Non possono essere messi sullo stesso piano tre comportamenti diversi, quelle di colui che si ferma e presta soccorso, quello di colui che si ravvede entro le ventiquattr'ore e quello di chi non si ravvede mai.

ZANCAN (*Verdi-U*). Però vale sempre il principio *melius re per-pensa*. In realtà, la costituzione potrebbe anche in questo caso non essere in nesso causale con l'omissione di soccorso, perché ci può essere l'omissione di soccorso da parte di un ignoto e invece ci può essere l'omissione di soccorso da parte di un noto. Quindi è chiarissimo che, se un soggetto noto mette in atto un'omissione di soccorso, la sua costituzione non incide poi sulla ricostruzione del fatto perché è persona nota, per cui non apporta

niente di concreto alla conoscenza dei fatti. Pertanto, diminuire la pena per un comportamento successivo che però può non essere incidente sull'omissione di soccorso è anche in questo caso problematico. Supponiamo ad esempio che l'attore più noto d'Italia investa una persona e poi scappi via. Non è che lui, presentandosi nel giro di ventiquattr'ore, apporti qualcosa di nuovo alla conoscenza dei fatti, perché è noto lui, l'incidente può essere ricostruito, per cui il suo presentarsi non significa nulla.

BOBBIO Luigi (AN). Questo però significa incentivare forme di inquinamento dei fatti. Ad esempio, colui che ha veramente provocato un incidente con conseguenze gravissime potrebbe non presentarsi mentre, potrebbe accordarsi con altro soggetto; quindi un soggetto completamente diverso potrebbe assumersi la responsabilità dell'incidente stesso.

MARITATI (DS-U). A sostegno della formulazione proposta dalla relatrice, mi permetto di rilevare che si stabilisce che «è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale anche al di fuori dei limiti previsti». Non ci si limita agli arresti in flagranza, perché in tal caso le obiezioni sarebbero puntuali; siamo in presenza della possibilità di disporre l'arresto, per cui questa procedura favorisce la respicenza, ma in quel caso non si emette alcun provvedimento restrittivo. Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che questo comportamento è sostanzialmente differente da quello di chi persiste nell'atteggiamento illecito di sottrarsi alle proprie responsabilità. È vero che il soccorso ormai non lo ha prestato, per cui si è consumata una parte del suo comportamento illecito, ma noi puntiamo a ridurre gli effetti dannosi ed in questo modo andiamo incontro alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato l'orario dobbiamo interrompere i nostri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 1272
d'iniziativa del senatore Scalera

Norme in materia di omissione di soccorso stradale

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal titolo I, capo II, del libro quarto del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

EMENDAMENTI

2.1

FASSONE

Al comma 1, lettera a) al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.

2.1 (Nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, lettera a) al capoverso 5 ivi richiamato, al secondo periodo dopo le parole: «In tal caso, se» inserire le altre: «emergono estremi di colpa di particolare gravità e».

2.2

ZANCAN

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

2.2 (nuovo testo)

ZANCAN

Al comma 1, lettera b), al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da tre mesi a due anni».

2.3

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino al doppio».

2.4

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente di cui al comma 1 è attribuibile a grave imprudenza o a violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».

2.5

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».

2.6

CENTARO

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Nei casi di cui al presente comma...» fino alla fine.

2.7

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2.8

ZANCAN

Al comma 1, lettera c) al capoverso 7 primo periodo sostituire le parole: «fino a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 6"».

Art. 3.

b) All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 1, lettera a), le parole: «593, primo e scondo comma,» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole «e 189, comma 6,» sono soppresse.

EMENDAMENTO

3.1

CENTARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).